

**IN BREVE n. 12 - 2022**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **730-2022 PRECOMPILATO PROROGATO**

Modello 730/2022 precompilato, proroga al 23 maggio: stando alle novità in arrivo con la conversione in legge del DL Sostegni ter, slitta la data a partire dalla quale sarà messa a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi pronta all'uso.

### **DAVVERO L'ITALIA NON PUÒ SEPARARE PREVIDENZA E ASSISTENZA?** a cura di Alberto Brambilla

**Nel 2019 (anno che ha preceduto la pandemia da COVID-19) la spesa per pensioni italiana è ammontata a 230,25 miliardi, il 12,88% del PIL: un valore in linea con la media europea ma distante da quello che viene effettivamente comunicato dalle nostre istituzioni a Bruxelles. Generando confusione ed esponendo il Paese al rischio di una nuova dura riforma**

In Italia separare la spesa assistenziale da quella pensionistica non si può: è questo il verdetto emesso dagli esperti della Commissione tecnica istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Esperti secondo i quali non sono scorporabili, almeno attualmente (?), le integrazioni al minimo degli assegni pensionistici, pensione e reddito di cittadinanza, assegni sociali, maggiorazioni sociali, quattordicesima mensilità e numerose altre forme assistenziali quali i prepensionamenti, le ristrutturazioni di Poste, Ferrovie, Alitalia e altre aziende di Stato che, per privatizzarsi, hanno scaricato sulle pensioni, un esercito di cassintegrati prima e pensionati poi (tutti con contributi rigorosamente figurativi a carico della fiscalità generale e sul "conto pensioni"). Senza contare i fondi speciali e i coltivatori diretti che ogni anno costano "una finanziaria". No, devono rimanere collocati nella spesa pensionistica!

E pensare che, agli esperti, sarebbe bastato solo guardare il bilancio dell'INPS per avere un'idea di cosa è assistenza e cos'è previdenza [**continua**]

**LEGGI IN**

**<https://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/ilpunto/pensioni/davvero-italia-non-puo-separare-previdenza-e-assistenza.html>**

**L'articolo è stato pubblicato sul Corriere della Sera, L'Economia del 14/2/2022**

## **MEDICI VACCINATORI PENSIONATI** a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Corte dei Conti ha affermato che nell'ambito del piano vaccinale di cui alla L. n. 178/2020, il legislatore ha inteso incoraggiare la collaborazione di tutto il personale medico disponibile (compresi pensionati e specializzandi) per fronteggiare le difficoltà connesse al contenimento della pandemia e velocizzare la somministrazione dei vaccini. Infatti, poiché l'art. 1, comma 461, del D.L. n. 178/2020, recante l'introduzione di un regime eccezionale, limitato nel tempo e circoscritto a determinate finalità, consente la partecipazione dei medici in quiescenza, senza distinguere tra pensionati di vecchiaia e altri pensionati, deve ritenersi che l'invito a manifestare interesse per il piano vaccinale fosse rivolto anche ai pensionati "quota cento". Pertanto, in questa prospettiva, **i limiti generali alla cumulabilità dei redditi dei pensionati "quota cento" previsti dall'ordinamento pensionistico devono ritenersi derogati dalla normativa speciale emergenziale.**

*Corte dei Conti Liguria - Sentenza numero 5 del 14 gennaio 2022 depositata il 17 genn. 2022*

## **ALLEGATI A PARTE - CORTE CONTI LIGURIA Sentenza n.5 del 14.01.2022 (documento 067)**

## **CONGEDO DI PATERNITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO** (mpe)

Nell'attualità i neo papà hanno l'obbligo, non la facoltà, di astenersi dal lavoro per 10 giorni in occasione della nascita di un figlio. Tali giornate sono interamente retribuite e vanno godute entro i primi cinque mesi di vita del bambino.

Purtroppo tale congedo è attualmente operativo solo per i dipendenti privati, perché manca per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo previsto dall'art. 1, c.8, della L. 92/2012 che ne subordina l'operatività all'approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e della semplificazione e il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, da parte sua, chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione deve approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. Però queste norme attuative di armonizzazione da parte del Ministero per la pubblica amministrazione non sono ancora state scritte e pertanto, al momento, il congedo di paternità al momento è previsto unicamente per i lavoratori del settore privato.

Dunque per il settore del pubblico impiego finora sempre un nulla di ufficiale e, pertanto, si continua ad aspettare ... e sperare ... quousque tandem abutere patientia ??? ...

Quanto vorrei che qualcuno mi dicesse: "Guarda, hai sbagliato. Anche i neopapà del pubblico impiego ora hanno il congedo dei 10 giorni! Non hai visto il provvedimento?" ...

### **Legge 92/2012 - articolo 1 comma 8**

**8.** Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

## **INPS - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE: IL PORTALE DELLE FAMIGLIE** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1263 del 18 marzo 2022, illustra le funzionalità già disponibili e quelle che saranno sviluppate con i prossimi rilasci informatici, quando la consultazione sarà estesa anche

alle altre prestazioni gestite dall'Istituto, con particolare riferimento all'**Assegno unico e universale per i figli a carico**.

L'INPS, nell'ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, ha previsto, tra gli altri, la creazione di una piattaforma integrata della genitorialità denominata "**Portale delle Famiglie**".

Il **Portale delle Famiglie** fornisce informazioni e servizi integrati, con l'intento di agevolare il genitore nell'interazione con l'Istituto relativamente alle prestazioni erogate a sostegno dei nuclei familiari. Integra le prestazioni riguardanti il **bonus asilo nido**, l'**Assegno temporaneo per i figli minori**, l'**assegno di natalità (Bonus Bebè)**, il **bonus baby-sitting** e i **centri estivi**.

Tramite il Portale delle Famiglie è possibile visualizzare le informazioni sulle prestazioni erogate o in corso di erogazione, lo stato di lavorazione delle domande, gli eventuali pagamenti, le informazioni relative ai figli minori e il valore del proprio ISEE, se presente.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1263 del 18.03.2022 (documento 068)**

## **DOTTRINA PER IL LAVORO - BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2022. COME VA INTERPRETATO** da DplMo

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del [Decreto legge n. 21/2022](#), viene prevista la possibilità (articolo 2), per i datori di lavoro privati e solo per l'anno 2022, di erogare **200,00 euro**, per ogni **lavoratore dipendente**, sottoforma di **buoni benzina**. I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR ([decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)).

Il buono, in base proprio al richiamo al comma 3, dell'articolo 51, del TUIR, e per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi. Ritengo che detta somma (200,00 euro) sia aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell'articolo 51 del TUIR (258,23 euro). L'importante è che l'erogazione avvenga a parte e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con utilizzo di un'unica voce paga. La mia interpretazione nasce dal fatto che la nuova agevolazione, prevista dall'articolo 2, deve essere considerata ulteriore rispetto a quanto già la normativa in materia prevede. Spero che l'Agenzia delle Entrate intervenga presto per chiarire l'ambito di applicazione della norma e permettere, così, all'azienda di erogare, volontariamente, il bonus carburante al fine di aiutare i propri lavoratori.

### ***Esempi***

**corretto**: erogazione di un buono benzina del valore di 200,00 ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge 21/2022 (voce paga: "buono benzina ai sensi dell'art.2 DL 21-2022"), ed erogazione di un altro buono benzina di 250,00 ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR (voce paga: "buono benzina ai sensi dell'art.3 del TUIR").

**non corretto**: erogazione di un buono benzina del valore di 350,00 euro.

Questo l'articolo di riferimento

### ***Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti***

*1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.*

---

\* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

## **MEF - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE SULLA BENZINA** da DplMo - fonte:

Mef

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il Decreto 18 marzo 2022 con la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti.

[Il comunicato n. 165/2021](#)

---

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DECRETO 18 marzo 2022**

**Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'art. 1, comma 291 della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, si sono verificate le condizioni di cui al comma 291 della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo al medesimo, in particolare, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo economico;

#### **Decreta:**

##### **Art. 1 - Riduzione temporanea delle aliquote di accisa**

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni dei sotto indicati prodotti sono ridotte alle seguenti misure:

- a) benzina: 643,24 euro per mille litri;

- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi.

#### Art. 2 - Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art.1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, valutato in 308,17 milioni di euro.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Franco

Il Ministro  
della transizione ecologica  
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Mini Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 391

**Per accisa, in economia politica si intende una imposta sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Il termine deriva dal latino accidere, che significa "cadere sopra".**

Se si togliessero le accise (come quelle per finanziare la guerra d'Etiopia del 1935 o la crisi di Suez del 1956) e l'Iva, in Italia i carburanti costerebbero molto meno rispetto alla media europea

L'Italia è uno dei paesi con i prezzi sulla benzina più alti dell'Eurozona.

Sui costi elevati pesano le accise sui carburanti: non sono una prerogativa del nostro paese, ma a queste aggiungiamo anche un'IVA al 22%. Cosa sono però le accise? Generalmente sono imposte sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. Quelle sui carburanti sono le imposte su benzina, gasolio, GPL e metano, introdotte per far fronte a esigenze di cassa. Sono state utili a far fronte a emergenze come terremoti, guerre, crisi migratorie o a finanziare missioni di pace internazionali. C'è perfino un'accisa sulla guerra d'Etiopia del 1935-1936, che è la prima a essere stata introdotta in Italia e tecnicamente ancora attiva.

La maggior parte di queste imposte non avrebbe più motivo d'esistere poiché sono decaduti i motivi che ne avevano decretato la necessità. Nel 1995 le nostre accise sono state inglobate in un'unica indifferenziata, senza più riferimenti alle originali motivazioni da un decreto del Governo Dini. Questa condizione rende difficile l'ipotesi di abolirne selettivamente alcune.

NB - L'accisa non accollata al cliente non dovrebbe entrare a far parte del corrispettivo dell'operazione e essere assoggettabile ad IVA.

**L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un'imposta indiretta che riguarda il valore aggiunto della produzione e lo scambio di beni o servizi. Fu adottata nel 1968 da numerosi Paesi del mondo (tra i quali anche i membri dell'UE).**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE FIGLI A CARICO** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Non ho ben compreso se per i figli a carico, per i quali non percepirò più le detrazioni in busta paga ma l'assegno unico dell'Inps, potrò comunque portare in dichiarazione dei redditi, come oneri detraibili, le spese per loro sostenute.

### **Risponde Paolo Calderone**

Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale (AUU), istituito dal [decreto legislativo n. 230/2021](#), dal 1° marzo 2022 il sostituto non può più riconoscere le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni, in quanto sostituite dal citato assegno.

Anche se non si percepiranno più le detrazioni in busta paga, tuttavia, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, a condizione che i figli rispettino i criteri reddituali stabiliti dal comma 2 dell'[articolo 12](#) del Tuir (possesso di un reddito complessivo non superiore a 4mila euro).

## **ENPAM - NUOVA PASS**

Quest'anno per richiedere il Cu e per entrare nell'area riservata Enpam bisogna essere in possesso di una nuova pass...ma come?

### **Contatti Enpam**

[www.enpam.it](http://www.enpam.it) - Servizio Accoglienza Telefonica tel: 06 4829 4829 - email: [info.iscritti@enpam.it](mailto:info.iscritti@enpam.it)

La procedura di registrazione tradizionale è stata semplificata e si svolge interamente online.

## **Registrazione tradizionale**

Per registrarti all'area riservata **compila il modulo** on line che trovi [qui](#).

Nel modulo **inserisci il codice fiscale** e in automatico trovi precompilati:

- i tuoi dati personali (nome, cognome, data di nascita);
- nome utente (coinciderà con il codice fiscale)

**Successivamente** inserisci:

- numero di cellulare;
- un indirizzo pec (se lo possiedi);
- un indirizzo email;
- domanda segreta e risposta segreta.

A questo punto riceverai subito per e-mail la **prima metà della password** di accesso.

## **SECONDA PARTE DELLA PASSWORD**

La **seconda** metà della password ti verrà **inviata per pec o per email**.

Se l'indirizzo pec o email erano già presenti nei nostri archivi la seconda metà della password ti verrà inviata direttamente senza ulteriori formalità.

Se invece non corrispondono agli indirizzi in nostro possesso, riceverai un'email in cui ti verrà chiesto di inviarci la scansione di un documento di identità. Dopo averci mandato il tuo documento riceverai per email la seconda metà della password.

Una volta ricevuta la seconda metà della password potrai accedere all'area riservata direttamente da [qui](#).



**Nel sito riservato Inps è possibile chiedere l'invio mensile via email del cedolino di pensione e ogni anno della CU... perché non ampliare anche nell'Enpam queste facilitazioni?**

## **AZIONE SANITARIA**

Azione Sanitaria, organo di informazione del Sindacato Pensionati Sanitari Feder.S.P.eV., numero 2 marzo-aprile 2022 anno XXXIX, è in distribuzione.

Possibile leggerlo subito on line:

[https://www.federspev.it/AZIONE SANITARIA MARZO APRILE.pdf](https://www.federspev.it/AZIONE_SANITARIA_MARZO_APRILE.pdf)

## **VERSO IL CONGRESSO DI VERONA DAL 15 AL 20 GIUGNO 2022**

### **Lettera aperta alle Socie ed ai Soci FEDER.S.P.eV**

Care Socie e cari Soci,

ben ritrovati, il nostro lavoro continua, come potete evincere dalla nostra rivista, in questo tempo di pandemia non si è mai interrotto.

Indubbiamente gli ultimi due anni sono stati molto impegnativi e faticosi, la pandemia ed il conseguente lockdown ci ha costretti a modificare le nostre abitudini, a rinunciare agli incontri e confronti personali, tra cui il nostro Congresso, ma non solo. Abbiamo, però, imparato a confrontarci diversamente attraverso nuovi canali come le piattaforme on line.

Finalmente poi a novembre 2021 quando la situazione epidemiologica lo ha permesso siamo riusciti a riunire a Roma in presenza il nostro Consiglio Nazionale.

I Governi che si sono succeduti sono stati particolarmente prolissi da un punto di vista legislativo, abbiamo rincorso e rincorriamo ancora oggi le norme emanate, a volte poco chiare ed inefficaci. Abbiamo conseguito **importanti risultati** attraverso i nostri interventi, sia **in materia sanitaria** che **previdenziale**. Ci siamo opposti con fermezza alle proposte avanzate da alcune parti in materia di scelte terapeutiche in tempo di Covid-19, ritenendo diritti inviolabili la cura e la tutela della persona a prescindere dall'età. I criteri da noi avanzati sono stati recepiti nel piano pandemico 2021-23. Abbiamo ottenuto che non venissero reiterati i tagli alle nostre pensioni. Abbiamo cercato di sostenere i nostri colleghi medici in servizio, chiedendo ripetutamente alle istituzioni di procedere con i rinnovi contrattuali.

Gli appuntamenti che ci aspettano sono molteplici, tra questi quello principe per la **FEDER.S.P.eV.** sarà il **57° Congresso elettivo** che si terrà **nella città di Verona dal 15 al 20 giugno p.v.**

Il tema del Congresso sarà **“Verso un nuovo welfare”**. La pandemia ha accelerato la necessità di ripensare il welfare del Paese adeguandolo alle sfide di questo tempo. Il programma a cui stiamo lavorando è ricco ed ambizioso, stiamo organizzando degli spazi di confronto di alto profilo istituzionale ed accademico. Non mancheranno, però, iniziative culturali e conviviali. Ho il piacere di anticiparvi che assisteremo all'**Arena di Verona all'AIDA di Verdi**.

Questo Congresso è importante non solo perché elettivo, ma perché rappresenta la rinascita dopo un periodo faticoso e difficile. Ci auguriamo che si possa celebrare in un clima sereno e di pace, in un tempo in cui tacciano le armi e prevalgano il dialogo ed il confronto pacifico tra i popoli d'Europa.

Vi aspetto numerosi a Verona, un caro saluto a Voi tutti.

Il Presidente  
Prof. Michele Poerio

## **LEGGE 104: GUIDA COMPLETA E TESTO** a cura di Laura Bazzan - Studio Cataldi

La **legge 104/1992** per l'assistenza, l'integrazione sociale, i diritti e l'assistenza delle persone con handicap prevede misure e agevolazioni, anche di tipo lavorativo, per i disabili e per chi se ne prende cura.

### **LEGGI IN**

[Legge 104: guida completa e testo \(studiocataldi.it\)](http://studiocataldi.it)

L'ambito di applicazione della [legge 104](#) è definito dal suo articolo 3 che chiarisce a chi spettano le previsioni in essa contenute.

In particolare, tale disposizione stabilisce che "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" e che sussiste situazione di gravità "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

La 104 si applica ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri e agli apolidi che hanno sul territorio italiano residenza, domicilio o stabile dimora. Questi ultimi beneficiano però delle prestazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti o da accordi internazionali.

In questa guida analizziamo tutti gli aspetti di rilievo del provvedimento normativo del 1992, che comunque può essere consultato integralmente andando al [testo aggiornato della legge 104](#), scaricabile anche in pdf.

## **POSTE ITALIANE - DA APRILE LE PENSIONI IN PAGAMENTO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE**

*Con il superamento dello Stato di emergenza per il Covid-19 sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni*

*Per chi ha scelto l'accredito è possibile il ritiro da uno degli 8000 ATM Postamat del territorio nazionale*

Roma 21 marzo 2022 - A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello Stato di emergenza per il Covid-19, Poste Italiane comunica che a partire dal mese di aprile sarà ripristinato il normale calendario di pagamento delle pensioni.

Per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution le pensioni torneranno ad essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese. Sempre da venerdì 1° aprile, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare la pensione in contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Tutti coloro che intendono ritirare la pensione in contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale dall'1 al 6 aprile, preferibilmente secondo la turnazione alfabetica affissa all'esterno di ciascun Ufficio Postale.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.poste.it](http://www.poste.it) o contattare il numero verde 800 00 33 22.

## **INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO DI 0,80% PER I LAVORATORI**

### **DIPENDENTI , ISTRUZIONI** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della [Legge n. 234/2021](#) (cd. Legge di Bilancio 2022).

Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

#### **Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

***Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.***

*In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*

Pertanto, la misura agevolata trova applicazione, nel periodo temporale fisso e appositamente predeterminato dalla norma in trattazione (gennaio 2022/dicembre 2022), per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.

Per cui

- **per dipendenti del settore privato l'aliquota nel 2022 scende dal 9,19% all'8,23%**
- **per i dipendenti del settore statale dall'8,8% al 8%**

senza effetti sulla misura della pensione dato che l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche resta invariata (33% della retribuzione pensionabile). Inoltre è cumulabile con eventuali altri incentivi applicabili nei limiti della contribuzione dovuta.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 43 del 22.03.2022 (documento 069)**

## **2022 - ORA LEGALE**

In Italia nella notte tra il sabato 26 marzo e la domenica 27 marzo 2022 cambia l'ora legale: addio all'ora solare e gli orologi dovranno essere spostati in avanti di un'ora dalle 2.00 alle 3.00 della notte. Dormiremo un'ora di meno.

L'ora legale resterà in vigore fino all'ultimo weekend di ottobre, si tornerà all'ora solare tra sabato 29 e domenica 30 ottobre.

La discussione sulla possibile abolizione dell'ora legale è iniziata nel 2018 in Europa, ma molti Paesi compresa l'Italia, non vogliono rinunciare ai guadagni in termini economici e in termini di tempo. A promuovere la discussione per non cambiare più l'ora sono stati i Paesi del nord come Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia che per la vicinanza al Polo non possono usufruire del maggior numero di ore di sole.

## **INPS - FORZE DI POLIZIA: CALCOLO DELLA QUOTA RETRIBUTIVA DELLE PENSIONI** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022, fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, commi 101 e 102, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) l'applicazione dell'articolo 54 del [D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092](#), nel calcolo della quota retributiva delle pensioni nei confronti di coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 44 del 23.03.2022 (documento 070)**

**VEDI ANCHE:**

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ok-all-aliquota-del-2-44-per-la-polizia-ma-niente-arretrati>

## **FERIE NON GODUTE** da Consulcesi & Partners

Dopo la sentenza del Tribunale di Modena (vedi Brevia 11-2022) anche il Tribunale di Roma (sentenza n.2161 dell'8 marzo 2022) ha riconosciuto ad un Medico ospedaliero, a chiusura del rapporto con l'azienda di cui era dipendente, il diritto al pagamento delle ferie non godute.

In particolare:

- il termine di prescrizione per avviare la richiesta è di 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- il diritto alle ferie è irrinunciabile anche per i dirigenti pubblici;
- l'onere della prova è a carico del datore di lavoro che deve dimostrare di aver messo il dipendente in condizione di fruire dei riposi.

## **AGEVOLAZIONI PRIMA-CASA**

Il diritto alle agevolazioni prima casa spetta anche per pertinenze non comprese nelle categorie catastali C/3, C/6 e C/7.

Col termine "pertinenza" si intende essenziale il rapporto di complementarietà funzionale con la abitazione. In fatti il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra anche senza la qualificazione catastale che ha esclusivo rilievo formale.

A differenza di quanto ritenuto dalla Amministrazione finanziaria la norma non comprende una elencazione esclusiva assegnata alle pertinenze agevolabili in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata a servizio od ornamento (*art. 817 cc.- Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad*

ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Cfr. Cassazione Civile, sez. VI-T, [ordinanza 23 giugno 2017 n° 15668](#)) del bene principale che dipende a sua volta da un fattore oggettivo (l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro) e da un fattore soggettivo (la volontà del titolare dei beni in questione di asservire l'uno all'altro).

*Corte di Cassazione sezione VI - Ordinanza n. 6316 del 25.02.2022*

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Ordinanza n. 6316 del 25.02.2022  
(documento 071)**

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA'** agg.  
gennaio 2022 - Agenzia delle Entrate

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate

**ALLEGATI A PARTE - Guida Ag. Entrate agg. Gennaio 2022 (documento 072)**

**FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI**

➤ **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Ugo Tognazzi, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 23 marzo 2022

**INPS - COVID-19: TUTELE PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO ASSICURATI PER LA MALATTIA** da DplMo - fonte: Inps  
L'INPS, con il messaggio n. 1349 del 24 marzo 2022, sostituisce il [messaggio 1126 dell'11 marzo 2022](#) in materia di tutele previdenziali di cui all'articolo 26 del [decreto-legge n. 18/2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia. La tutela previdenziale per i **lavoratori c.d. fragili** del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**.

In merito, invece, all'equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell'articolo 26 del [decreto-legge n. 18/2020](#), non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell'INPS, il cui termine rimane fissato **al 31 dicembre 2021**, sono confermate le indicazioni contenute nel citato [messaggio n. 679/2022](#).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1349 del 24.03.2022 (documento 073)**